

IL RITARDO NEI PAGAMENTI NON COMPORTA LA DEDUZIONE AUTOMATICA DELLA PERDITA SU CREDITI

a cura di Federico Gavioli

Il comma 8 dell'articolo 2426 del codice civile prevede che i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione; questo determina il fatto che, a differenza delle disposizioni fiscali che di seguito vedremo, non vi sono limiti quantitativi all'entità del fondo svalutazione crediti.

Il principio contabile n. 15 O.I.C. afferma *“che lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare i rischi di perdite sui crediti in bilancio. L'incertezza nella determinazione di tali perdite deve far applicare i criteri di svalutazione prudenziali, da cui dovranno scaturire i valori adeguati ma non eccessivi, ma non è accettabile che tramite il fondo si miri a distribuire le perdite sui crediti nei vari esercizi al fine di stabilizzare i risultati di esercizi. Tali obiettivi sono contrari ai postulati del bilancio di esercizio”*.

Il principio contabile n. 15 O.I.C. (Organismo Italiano Contabilità) prevede che il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite inesigibili che possano essere ragionevolmente previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Il fondo svalutazione crediti deve essere sufficiente a coprire:

- Sia le perdite derivanti da situazioni di inesigibilità che si sono già manifestate;
- sia per quelle che derivano da altre inesigibilità non ancora manifestate ma temute o latenti dall'azienda.

Compito del fondo svalutazione crediti è anche quello di coprire le perdite che si potranno subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora un'obbligazione di regresso.

Aspetti fiscali

L'articolo 101, comma 5, del DPR 917/86 afferma che *“le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”*.

La richiamata norma fiscale subordina, a ben vedere, la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da “elementi certi e precisi”, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all'avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi automaticamente riconosciute.

I requisiti richiesti dal DPR 917/86 attengono, da un lato, alla certezza in merito alla sussistenza della perdita, a seguito del decremento dei crediti effettivamente accaduto in un dato momento, e, dall'altro, alla sua oggettiva determinabilità, attraverso la presentazione di una idonea documentazione con cui sia possibile definire con precisione, come richiede la norma, la perdita realizzatasi. Nella determinazione di quest'ultima, a fini fiscali, deve pertanto essere abbandonato qualsiasi elemento valutativo e presuntivo, ammettendosi la deducibilità di tale componente negativa, come detto, solo a seguito di presentazione di una documentazione comprovante il mancato realizzo e il carattere definitivo della perdita. La prova dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita spetta al contribuente che deve fornirla per lo stesso esercizio in cui la perdita viene portata in deduzione.

La perdita imputata a conto economico, da portare in deduzione, è data dalla parte che eccede l'ammontare del fondo rischi, costituito ai sensi del disposto dell'art. 106 del Tuir, salvo il recupero a tassazione, come sopravvenienze attive, di crediti già considerati irrealizzabili, riscossi nei successivi esercizi. La perdita determina una diminuzione per il corrispondente ammontare del valore contabile del credito nonché del valore nominale fiscalmente rilevante, con la conseguenza che il nuovo valore costituisce la base per le svalutazioni e gli accantonamenti successivi. Va, infatti, ricordato che la svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1, dell'articolo 85, del DPR 917/86, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel calcolo del limite si tiene conto anche di accantonamento per rischi su crediti. E' poi previsto che la deduzione non più ammessa quanto l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

L'orientamento ministeriale

L'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009 ci consente di fare una analisi di un caso specifico di notevole interesse. La vicenda oggetto di una istanza di interpello nasce dal fatto che una SRL vantava un credito di circa un milione di euro nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di una importante regione italiana. Tali ASL, per le note difficoltà economiche in cui versano, non sono in condizioni di *"onorare il loro debito e la loro natura di enti pubblici economici le mette al riparo da eventuali richieste di fallimento"*.

La Regione, tuttavia, al fine di salvaguardarne il patrimonio ha:

- ❑ creato una comunione di beni immobili fra tutte le ASL spogliandole della proprietà diretta ed assegnando a ciascuna una quota di partecipazione;
- ❑ fatto confluire tutti i beni immobili in un fondo comune di investimento di tipo chiuso rendendo tali beni non ipotecabili ed impignorabili ed escludendo di fatto ai creditori ogni forma di soddisfazione coattiva.

La società dopo che aveva tentato il pignoramento presso la tesoreria si era trovata nelle condizioni di non riuscire a recuperare i propri crediti; a questo punto chiedeva se poteva dedurre dal proprio reddito di impresa la perdita del credito vantato nei confronti della ASL debitrice.

L'Agenzia delle Entrate in quella occasione ha ritenuto che la situazione delineata nell'istanza di interpello di cui all'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, pur indicativa di particolari difficoltà non poteva ritenersi elemento determinante per l'esistenza di una definitiva perdita sui crediti in possesso dei requisiti di certezza e precisione imposti, come richiesti dalla normativa fiscale vigente; in forza di tale orientamento non ha, quindi, consentito la deduzione come perdita su crediti dal reddito di impresa.

La risoluzione presa in considerazione dall'Agenzia delle Entrate ci è utile per analizzare due aspetti importanti. Il primo riguarda l'elemento del pignoramento infruttuoso: tale istituto, secondo l'Agenzia delle Entrate non rappresenta un elemento che di per se può avvalorare la presenza di una perdita con le caratteristiche richieste dalla normativa fiscale; si ritiene che l'orientamento ministeriale appare eccessivamente "forzato". Il decreto istitutivo dell'IVA (DPR 633/72), per esempio, consente all'articolo 26, comma 2, la variazione dell'imponibile o dell'imposta proprio nei casi di *"procedure esecutive rimaste infruttuose"*; non si comprende, quindi, come questo principio non possa valere anche per le imposte dirette.

Il secondo aspetto che invece è da tenere in considerazione riguarda il principio che le pubbliche amministrazioni sono al riparo da eventuali richieste di fallimento; questo criterio farebbe propendere per considerare il credito comunque solvibile nel tempo facendo diventare il pignoramento infruttuoso, un elemento non determinante al fine di consentire la deduzione dal reddito di impresa, come perdita su crediti alla luce del presupposto che verrebbero a mancare quegli “elementi certi e precisi” menzionati dal citato articolo 101, comma 5, del DPR 917/86.

Federico Gavioli
28 Aprile 2009